

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 9.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo sino al 30 giugno 1996.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 aprile 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 aprile 1996, n. 9.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 febbraio 1996 dove ha acquisito il n. 100 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Costanzo, Armano, Campion, Chisso, Prior, Ivo Rossi, Mario Rossi e Sprocati;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 7 febbraio 1996;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 febbraio 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Carlo Costanzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 marzo 1996, n. 2277;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 marzo 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 marzo 1996, n. 1344/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.